

## STATUTO DI FONDAZIONE

### ART.1

#### DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata Bianca Piccolomini Clementini.

### ART.2

#### SEDE

La Fondazione ha sede in Siena, Banchi di Sotto 81.

### ART.3

#### SCOPI

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopi:

1. Provvedere al mantenimento e alle necessità delle Conso-  
relle della Compagnia di S.Angela Merici fondata in Siena nel  
1917 dalla Madre Bianca Piccolomini Clementini nel più asso-  
luto rispetto dell'autonomia e della vita religiosa della Com-  
pagnia stessa; qualora non vi siano più consorelle intende  
farsi attiva erede del patrimonio culturale e spirituale della  
Madre Bianca e della Compagnia e proseguire nella cura e  
nell'aiuto, pur nel rispetto della loro eventuale autonomia  
finanziaria e amministrativa, delle opere assistenziali e so-  
ciali iniziate dalla Madre Bianca ovvero dell' Opera Sociale  
di S.Regina , l'Opera dei Ritiri - Villa S.Regina e di altre  
sostenute o che comunque siano legate alla Compagnia di  
S.Angela in Siena da particolari motivi religiosi, socio-  
educativi o economici: il tutto con riferimento alla città e

al territorio di Siena.

2. In particolare per la realizzazione dei predetti scopi la Fondazione si propone di :

- svolgere direttamente o indirettamente assistenza sociale e socio-sanitaria;
- svolgere attività di beneficenza;
- svolgere attività di istruzione e formazione;
- svolgere attività di ricerca e promozione socioculturale.

3. La Fondazione si propone inoltre di patrocinare attraverso studi, conferenze, convegni e riunioni di ricerca e di preghiera la conoscenza e l'approfondimento del patrimonio storico spirituale e di cultura sociale che caratterizzò la vita e l'opera della Madre Bianca Piccolomini Clementini.

4. La Fondazione persegue le predette finalità di solidarietà sociale in via esclusiva con il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come specificato nel successivo art.4.

#### ART.4

##### ATTIVITA' CONNESSE

1. La Fondazione potrà erogare finanziamenti a soggetti che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione o anche genericamente abbiano scopi di assistenza all'infanzia, ai poveri, alla donne in difficoltà, agli anziani e ai malati a Siena, in Italia o in paesi esteri, o ancora svolgano attività di promozione socioculturale affini alle finalità principali

della Fondazione, nonché stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle opere deliberate dai propri organi ivi compresi, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui con concessione delle relative garanzie reali a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate utili e opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

2. La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali che sia con esse direttamente connessa.

#### ART.5

##### PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a- dalla dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo;

b- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d- dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

a- dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c- delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di amministrazione.

#### ART.6

#### ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio di Amministrazione
- b. Il Comitato Esecutivo
- c. Il Presidente e il Vice Presidente
- d. Il Segretario
- e. Il Collegio di Revisori dei Conti.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri nominati come segue:

- Cinque dal Consiglio della Compagnia di Sant'Angela Merici di Siena,
- Uno dall'Arcivescovo di Siena nella persona dell' assi-

stente ecclesiastico della Compagnia,

- Uno dal Presidente della Federazione,

- Uno dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni di  
Siena,

- Uno dalla Arciconfraternita di Misericordia di Siena.

2. In caso di cessazione di uno o più Consiglieri ne viene data notizia ai soggetti e agli enti ai quali spetta il potere di nomina perché si provveda alla sostituzione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere sostituito. Qualora non si provveda alla sostituzione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del Presidente il Consiglio solleciterà le nomine con lettera raccomandata ponendo il termine di un mese, scaduto il quale in assenza di nomine procederà esso stesso alla cooptazione dei nuovi membri.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili .

4. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

#### ART.8

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione,

redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

b- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario;

c- nomina il Presidente il Vice Presidente ed i Consiglieri nei casi previsti dal presente Statuto;

d- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e- amministra il patrimonio della Fondazione;

f- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460;

g- delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge.

2. Il Consiglio, nel quadro del programma adottato in sede di bilancio preventivo ed indicando nei vari casi specifiche direttive, può delegare alcuni dei suoi poteri al Comitato Esecutivo .

#### ART.9

##### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e comunque per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima.

3. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno 5 dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

#### ART.10

##### COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti af-

fidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 11

##### PRESIDENZA

Il Presidente della Fondazione nonché il Vice-Presidente ed il Segretario sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nominati dal Consiglio della Compagnia di S. Angela Merici di Siena o, qualora il Consiglio della Compagnia di S. Angela Merici non provveda alle nomine di sua spettanza, tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione una volta che lo stesso abbia effettuato le cooptazioni ai sensi dell'art.7.

Essi mantengono tale incarico per il periodo di un triennio e sono rieleggibili fino ad un massimo di altri due mandati.

Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per

singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART.12

##### SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e con il Vice-Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo, redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e li sottoscrive con il Presidente.

#### ART.13

##### COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il Presidente dei Revisori, come pure gli altri due membri del Collegio sono nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. I Revisori sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

4. I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.14

GRATUITA'DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento dell'ufficio e che verranno indicate di massima con delibera del Consiglio.

ART.15

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio accompagnati dalle relazioni del Collegio dei Revisori entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.16

SCIoglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall' art.27 c.c.  
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri ai quali spetteranno i poteri che il Consiglio delibererà al momento della loro nomina.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione avente scopi analoghi od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge n.662/1996,

salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.17

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni di legge.